



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

RASSEGNA MENSILE

Provvedimenti pubblicati

Gennaio 2022

La giurisprudenza amministrativa

Anno 2022

Ufficio del Processo

Indice sommario

AMBIENTE

ATTIVITA' DI DISCARICA - GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE – PRINCIPIO DI PRECAUZIONE – BILANCIAMENTO DI INTERESSI.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 18/1/2022, n. 49

APPALTI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ED EXTRAURBANO - GARA PER L'ALIENAZIONE DEL RAMO D'AZIENDA – DIRITTO DI PRELAZIONE.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 18/1/2022, n. 45

FORNITURA DI GAS MEDICINALI F.U. TECNICI E DI LABORATORIO E DEL SERVIZIO TOTAL GAS MANAGEMENT – COMMISIONE.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 18/1/2022, n. 46

COMMISSIONE GIUDICATRICE – CONFLITTO DI INTERESSE.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 26/1/2022, n. 58

FORNITURA E NOLEGGIO DI INIETTORI AGIOGRAFICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO – CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 26/1/2022, n. 60

SERVIZIO DI VIGILANZA INTEGRATA PRESSO GLI INSEDIAMENTI RAI DEL CPTV DI TORINO- ISTANZA DI ACCESSO ATTI DI GARA– TERMINE DI IMPUGNAZIONE.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 26/1/2022, n. 61

AUTORIZZAZIONI

INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO – AUTORIZZAZIONE – MOTIVAZIONE.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 17/1/2022, n. 38

REVISIONE PATENTE DI GUIDA – PRESUPPOSTI.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 17/1/2022, n. 40

COMMERCIO E ARTIGIANATO

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE EX ART. 58 D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104 (C.D. "BONUS RISTORAZIONE") – RATIO.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 18/1/2022, n. 50

CONCESSIONE

CONCESSIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE- IMPOSIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZI EX ART. 5, PAR. 5 DEL REG. CE 1370/2007.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 13/1/2022, n. 31

EDILIZIA E URBANISTICA

INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE – AUTORIZZAZIONE COMUNALE - PROPOSTE DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI - REGOLAMENTO DI TELEFONIA MOBILE.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 4/1/2022, n. 3

FERMO ASCENSORE – PRINCIPIO DI PRECAUZIONE.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 17/1/2022, n. 39

**CONVENZIONE EDILIZIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI INIZIATIVA PRIVATA
– SCOMPUTO – RIBASSO PREZZO A BASE D’ASTA.**

T.A.R. Piemonte, sez. II, 17/1/2022, n. 41

BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO – INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 19/1/2022, n. 52

**PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – POTERE DI REVOCA
FINANZIAMENTI – ACCORDI FRA P.A.**

T.A.R. Piemonte, sez. II, 20/1/2022, n. 53

ELEZIONI

CONDIZIONI DELL’AZIONE – PRINCIPIO DI SPECIFICITA’ – ONERE DELLA PROVA – PROVA DI RESISTENZA.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 26/1/2022, n. 65

FARMACIE

ISTITUZIONE FARMACIA - COMPETENZA - CRITERIO DEMOGRAFICO E TOPOGRAFICO.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 13/1/2022, n. 30

FORZE ARMATE

GIUDIZIO DI AVANZAMENTO – SINDACATO GIUDICE.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 5/1/2022, n. 7

SANITA’ PUBBLICA

**COVID-19 – ORDINANZA DI QUARANTENA DOMICILIARE PER OGNI COMPONENTE DEL GRUPPO SQUADRA DEL
TORINO F.C.**

T.A.R. Piemonte, sez. I, 8/1/2022, decreto n. 7

AMBIENTE

T.A.R. Piemonte, sez. II, 18/1/2022, (ud. 11/01/2021), n. 49 - Pres. BELLUCCI, Est.

ARRIVI

ATTIVITA' DI DISCARICA - GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE - PRINCIPIO DI PRECAUZIONE - BILANCIAMENTO DI INTERESSI.

La valutazione negativa d'impatto ambientale poggia prevalentemente su aspetti "locatizzativi" dell'impianto, ossia sul suo inserimento all'interno di un contesto ambientale fortemente compromesso dalla pregressa attività di discarica. Ne consegue che gli aspetti "tecnici" connessi alla qualità del progetto e all'insussistenza di rischi di dispersione aerea delle particelle d'amianto non sono stati ritenuti idonei a superare le motivazioni ostative già espresse nella prima fase dell'istruttoria procedimentale.

Ebbene, poiché, come evidenziato in giurisprudenza e come ribadito nelle determinazioni provvedimentali, la valutazione l'impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica del progetto, «è fisiologico che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa» (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928; T.A.R. Bari, Sez. II, 4 marzo 2021, n. 408).

I rischi sottesi all'intervento non sono certi, ma è proprio tale incertezza che autorizza (rectius impone) il ricorso al principio di precauzione, in forza del quale «ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali» (Cons. Stato, Sez. V, 18 maggio 2015, n. 2495; Id., Sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655). Se è vero che l'applicazione di siffatto principio presuppone «l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto il più possibile completa» (Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1240; T.A.R. Roma, Sez. II, 26 novembre 2018, n. 11460; T.A.R. Perugia, Sez. I, 20 febbraio 2019, n. 79), non si può pretendere l'adduzione di prove piene di concretizzazione del rischio, poiché è proprio la funzione precauzionale che impone di agire in un contesto d'incertezza.

Poiché la V.I.A. non è espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, laddove, come nella fattispecie, sia ravvisabile l'insussistenza di travisamento dei fatti, la complessiva attendibilità delle valutazioni e la non manifesta incongruità delle scelte, il sindacato del giudice non può spingersi, come auspicherebbe la ricorrente, a censurare oltre la decisione amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 575; Id., 18 maggio 2018, n. 3011; Id., Sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379).

APPALTI

T.A.R. Piemonte, sez. II, 18/1/2022, (ud. 11/01/2022), n. 45 - Pres. BELLUCCI, Est. FAVIERE

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ED EXTRAURBANO - GARA PER L'ALIENAZIONE DEL RAMO D'AZIENDA – DIRITTO DI PRELAZIONE.

L'art. 10 (Alienazione di partecipazioni sociali), comma 2, d.lgs. n. 175 del 2016 afferma testualmente che «è fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto». Non distingue tra soci pubblici e soci privati. La norma vigente, pertanto, così non distinguendo preclude di limitare l'operatività delle clausole di prelazione statutarie ai soli soci pubblici e di assicurare solo a questi di esercitare preferenzialmente l'acquisto (*ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*).

La funzione propria della clausola di prelazione – di preservare per quanto possibile l'assetto della compagine sociale – è evidentemente reputata dalla legge meritevole anche in favore dei soci privati di una società a partecipazione pubblica.

L'originario socio privato partecipante alla società mista, in effetti, viene ricercato dai soci fondatori pubblici proprio in quanto portatore di un convergente interesse economico: ma nella misura immaginata, calcolata e definita all'atto della costituzione della società, tale da quantificare, in relazione all'attuazione dell'oggetto sociale, il rapporto stimato giovevole tra la cura indiretta di interessi pubblici e gli apporti finanziari e organizzativi tipici dell'imprenditore privato. Lo si ricava dall'art. 7 (Costituzione di società a partecipazione pubblica), comma 5, d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui «nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016». La scelta, in quella sede, del socio privato mediante procedura evidenziale non altera ma anzi proprio realizza quella prevista ripartizione quantitativa tra pubblico e privato nella compagine sociale. Non differente, per analoghe ragioni, è la situazione in occasione di un aumento di capitale.

La circostanza che ciò avvenga al momento genetico della società – dunque al massimo momento progettuale, che include la definizione di siffatti equilibri e che ingenera un rapporto di stretta cooperazione tra i fondatori della società – appare sufficiente per non rendere manifestamente irragionevole che al socio privato originario sia statutariamente data la possibilità di rafforzare la sua posizione nella compagine esercitando il diritto di prelazione, anche se senza sottoporsi alla competizione di mercato come nel caso di clausola di prelazione impropria” (Cons. Stato Sez. V, 14/10/2020, n. 6222).

Ciascuna operazione successiva alla costituzione societaria in grado anche solo potenzialmente di alterare il rapporto tra pubblico e privato, deve essere esaminata caso per caso e occorre valutare se, a valle delle operazioni di dismissione delle quote, permanga quell'iniziale equilibrio che viene ricercato in relazione

all'attuazione dell'oggetto sociale nel rapporto "giovevole tra la cura indiretta di interessi pubblici e gli apporti finanziari e organizzativi tipici dell'imprenditore privato".

L'interpretazione giurisprudenziale del rapporto tra legittimo esercizio del diritto di prelazione da parte del socio privato di una società pubblica mista e la necessità di individuare il socio privato mediante procedure ad evidenza pubblica non può essere risolta semplicisticamente affermando la prevalenza del primo sul secondo per il solo fatto che l'art. 10 citato e la lex specialis ne prevedano la possibilità di esercizio.

Il medesimo articolo, infatti, si fa contemporaneamente portatore delle due opposte esigenze evidenziate dalla giurisprudenza: da un lato valorizzare gli apporti finanziari ed organizzativi del mercato (mediante la ricerca del miglior offerente da ricercare con procedure trasparenti ed aperte) e, dall'altro, salvaguardare la cura dell'interesse pubblico (anche mediante l'esercizio della prelazione da parte degli enti pubblici presenti nella compagine sociale). Solo in tale ottica può essere valorizzata la possibilità del socio privato di rafforzare la sua presenza nella compagine societaria senza sottoporsi alla competizione di mercato.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 18/1/2022, (ud. 15/12/2021), n. 46 - Pres. SALAMONE, Est. CERRONI

FORNITURA DI GAS MEDICINALI F.U. TECNICI E DI LABORATORIO E DEL SERVIZIO TOTAL GAS MANAGEMENT – COMMISSIONE.

Non rientra nella sfera di cognizione di questo giudice vagliare l'esattezza tecnica e la condivisibilità degli apprezzamenti svolti dalla Commissione con riguardo a questi profili, trattandosi di giudizi di stretta indole tecnica, insuscettibili di essere scrutinati dal giudice amministrativo, salvo nelle estreme ipotesi patologiche di manifesta abnormità, irragionevolezza o illogicità. Non attingono siffatte soglie di abnormità i rilievi svolti a carico delle tabelle riepilogative e dei brogliacci della Commissione, da cui peraltro emergono reiterate inesattezze commesse dalla ricorrente (es. confusione tra aria medica e aria tecnica; erronea descrizione della sorgente primaria del presidio Carle) suscettibili di inficiare l'adeguatezza tecnica dell'offerta. Né coglie nel segno la ricorrente laddove assume l'assenza di parametri di riferimento per il corretto dimensionamento, da desumersi, invero e con tutta evidenza, dai fabbisogni e dallo stato dell'arte delle Aziende sanitarie illustrati nella legge di gara, nonché dallo stato della fornitura in corso.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 26/1/2022, (ud. 12/1/2022), n. 58 - Pres. PICONE, Est. MALANETTO

COMMISSIONE GIUDICATRICE – CONFLITTO DI INTERESSE.

Come reso palese dall'art. 42 co. 2 del d.lgs. n. 50/2016, per discutersi di conflitto di interessi, occorre che il soggetto cui si imputa siffatta posizione di incompatibilità sia egli stesso nella condizione di influire sulla gestione della gara; ora non viene neppure dedotto che imprese parte dell'ATI aggiudicataria siano intervenute nella gestione della gara in quanto tale, non avendo nella stessa avuto nessun ruolo.

Per pacifica giurisprudenza, il conflitto di interessi – proprio per la sua latitudine con rischio di effetti escludenti in danno per la concorrenza a causa della limitazione dei potenziali aspiranti – deve essere sempre verificato in concreto, tramite riscontro dell’obiettivo vantaggio competitivo conseguito direttamente o indirettamente garantitosi.

Ex pluribus sul punto si veda Cons. St. sez. V, n. 7943/2020 secondo la quale: “L’impresa affidataria di un lotto di lavori non versa in alcuna situazione di conflitto di interessi in relazione alla gara per l’affidamento di un altro lotto di lavori da eseguire sul medesimo immobile. Non è ravvisabile, infatti, l’elemento soggettivo della fattispecie del conflitto di interessi, il quale, a norma dell’art. 42, 2° comma, D.Lgs. n. 50/2016, riguarda il personale della stazione appaltante che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione. Difetta, altresì, l’elemento oggettivo del conflitto di interessi, in quanto non vi è alcuna norma o clausola della lex specialis che precluda la partecipazione alla gara dell’operatore che ha eseguito un precedente appalto di lavori relativo al medesimo immobile. Inoltre, pur essendo quella sul conflitto di interessi una norma di pericolo, la sussistenza della fattispecie deve essere verificata in concreto sulla base di prove specifiche che, nel caso di specie, non sono state fornite dalla parte deducente. Pertanto l’impresa può legittimamente partecipare alla gara, senza che nei suoi confronti possa operare la causa di esclusione prevista dall’art. 80, 5° comma, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, la quale fa riferimento a situazioni di conflitto di interessi che, pur afferendo ai concorrenti alle gare, in realtà chiama in causa il personale della stazione appaltante.”

T.A.R. Piemonte, sez. I, 26/1/2022, (ud. 12/1/2022), n. 60 - Pres. PICONE, Est. MALANETTO

FORNITURA E NOLEGGIO DI INIETTORI AGIOGRAFICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO – CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA.

Quanto poi al punteggio solo numerico, la graduazione del punteggio era sostanzialmente bloccata secondo una predefinita scala di valori.

In ipotesi di chiara predeterminazione di plurimi criteri valutativi, la giurisprudenza ammette che il giudizio venga espresso secondo meri dati numerici, tanto più se il range di valutazione non appare eccessivamente ampio; rispetto ai criteri era poi pienamente comprensibile, tanto più per un operatore del settore, quali aspetti sarebbero stati valorizzati ed a quale fine.

Né è sostenibile che i chiarimenti delle valutazioni espresse in giudizio dalla difesa dell’amministrazione, a fronte delle contestazioni mosse in ricorso, costituiscano inammissibili integrazioni della motivazione e ciò per la semplice ragione che la motivazione poteva essere legittimamente espressa, come avvenuto, con un mero dato numerico sulla base di presupposti criteri che paiono al collegio sufficientemente circoscritti; a fronte della contestazione di presunte palesi irrazionalità (per altro per differenze di giudizio talvolta minime o inesistenti), l’amministrazione non poteva che evidenziare le caratteristiche che di per sé hanno giustificato la differenza di punteggio o le ragioni per le quali le caratteristiche valorizzate dalla ricorrente in verità non

potevano fisiologicamente avere un impatto significativo sul giudizio e sono frutto di una scelta soggettiva della ricorrente.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 26/1/2022, (ud. 12/1/2022), n. 61 - Pres. PICONE, Est. CERRONI

SERVIZIO DI VIGILANZA INTEGRATA PRESSO GLI INSEDIAMENTI RAI DEL CPTV DI TORINO-
ISTANZA DI ACCESSO ATTI DI GARA- TERMINE DI IMPUGNAZIONE.

L'eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalla società resistente è priva di pregio e va disattesa.

In linea di diritto, la resistente accede ad un'ermeneutica che non trova riscontro nelle rationes decidendi dell'arresto nomofilattico dettato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 12 del 2 luglio 2020. Invero, l'Organo nomofilattico ha enunciato il seguente principio di diritto: "la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la 'dilazione temporale' quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta", peritandosi di precisare nel corpo motivazionale che "l'Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all'impresa interessata di accedere agli atti, sicché - in presenza di eventuali suoi comportamenti dilatori (che non possono comportare suoi vantaggi processuali, per il principio della parità delle parti) - va ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata al § 19, per la quale, qualora l'Amministrazione aggiudicatrice rifiuti l'accesso o impedisca con comportamenti dilatori l'immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi allegati), il termine per l'impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l'interessato li abbia conosciuti". In altre parole, il tempo impiegato dalla stazione appaltante per espletare l'intero sub-procedimento di accesso documentale – ivi inclusi gli incombeni di notifica al controinteressato – non può ridondare a detrimento della posizione processuale dell'operatore economico interessato ad agire in giudizio, come nel caso di specie in cui la RAI ha tardato quattro giorni rispetto al lasso temporale previsto dalla disciplina recata dall'art. 76 d.lgs. 50/2016, comportando lo slittamento in avanti della piena conoscenza dei vizi lamentati dalla seconda graduata e il correlativo allungamento del termine di 45 giorni individuato mediante sommatoria del termine decadenziale per la proposizione dell'impugnazione (pari a trenta giorni ex art. 120, co. 5 c.p.a.) con quello procedimentale per la soddisfazione dell'istanza ostensiva (art. 76 d.lgs. 50/2016).

AUTORIZZAZIONI

T.A.R. Piemonte, sez. II, 17/1/2022, (ud. 19/10/2021), n. 38 - Pres. CATTANEO, Est. CACCAMO

INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO – AUTORIZZAZIONE – MOTIVAZIONE.

La discrezionalità di cui innegabilmente l'ente comunale gode nel valutare dette situazioni non consente al medesimo di sottrarsi alla necessità di esplicitare in termini non meramente astratti le motivazioni del provvedimento reiettivo. Neppure il parere della Polizia Municipale vale a superare le carenze motivazionali, individuando le ragioni del diniego all'installazione dell'impianto pubblicitario in questione nella collocazione dello stesso "in adiacenza ad area di parcheggio longitudinale, opportunamente delimitata da stalli di sosta con veicoli in manovra e pertanto, per ubicazione, potrebbe costituire causa di distrazione per gli utenti della strada, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione (art. 23, comma 1, C.d.S.)".

Un'accurata motivazione, peraltro, sarebbe stata viepiù doverosa alla luce della presenza – segnalata da parte ricorrente – sul territorio comunale di impianti modulari, regolarmente autorizzati, del tutto simili a quelli richieste sia per tipologia che per ubicazione. Il Collegio è consapevole della posizione giurisprudenziale secondo cui "In tema di provvedimento amministrativo, non posso essere utilmente invocate, quale parametro del vizio di disparità di trattamento, situazioni verificatesi in esito ad una eventuale attività illegittima, non potendo tale vizio sorreggere la pretesa all'estensione ad altri soggetti di un'azione amministrativa non conforme ai parametri di legittimità" (T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 18.07.2019, n. 9551; così anche TAR Piemonte, 14.10.2021, n. 915). Tali condivisibili conclusioni, tuttavia, non sono riferibili allo specifico caso sub iudice, nella quale la lamentata contraddittorietà e disparità di trattamento non vengono dedotte in relazione a fattispecie, di analogo contenuto, che risultano ex se illegittime. La censura, piuttosto, è volta a evidenziare l'illogicità delle differenti valutazioni dell'amministrazione a fronte di situazioni – non rientranti nell'ambito di un divieto tipizzato e automatico – di analogo contenuto. Non si comprende dunque quale sia la logica che ha condotto ad una diversa determinazione nella presente vicenda, né alcun adeguato chiarimento proviene dagli atti di causa o dalle difese dell'ente.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 17/1/2022, (ud. 11/1/2022), n. 40 - Pres. Est. BELLUCCI
REVISIONE PATENTE DI GUIDA – PRESUPPOSTI.

I provvedimenti di revisione della patente di guida non presuppongono l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore (T.A.R. Venezia III, 9 gennaio 2017 n. 9; T.A.R. Piemonte II, 15 novembre 2016 n. 1411), e tale dubbio sussiste legittimamente a fronte dell'investimento di un pedone, anche al di fuori delle strisce. Il provvedimento di revisione può essere quindi legittimamente disposto persino nel caso in cui la polizia municipale, intervenuta sul posto del sinistro, non abbia elevato alcuna sanzione a carico del guidatore; ciò in quanto il fatto in sé dell'investimento di un pedone può logicamente fondare tale dubbio (TAR Toscana, II, 12.5.2017, n. 681).

Pertanto l'impugnato provvedimento (puntualmente motivato) ha fatto legittima applicazione dell'art. 128, comma 1, del codice della strada, il quale ammette la revisione della patente a prescindere dalla gravità o meno delle lesioni derivate dal sinistro.

COMMERCIO E ARTIGIANATO

T.A.R. Piemonte, sez. II, 18/1/2022, (ud. 11/01/2022), n. 50 - Pres. BELLUCCI, Est. CACCAMO

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE EX ART. 58 D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104 (C.D. "BONUS RISTORAZIONE") – RATIO.

Il provvedimento impugnato è motivato in ragione dell'esito negativo della verifica del codice Ateco per l'individuazione delle attività ammesse al contributo, in quanto, sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, l'attività prevalente della ricorrente non sarebbe rientrata, alla data di entrata in vigore del citato Decreto, tra quelle identificate con uno dei Codici di cui dall'art. 58, comma 2 del D.L. n. 104/2021.

Alla luce delle circostanze fattuali, tuttavia, risulta che la variazione di attività prevalente è stata effettuata ben prima dello stanziamento di misure a sostegno delle attività produttive legate alla diffusione della pandemia da Covid 19 e della stessa presentazione della domanda di accesso al contributo in questione.

Nella fattispecie non si è in presenza di una procedura comparativa caratterizzata da un numero predeterminato di soggetti che possono conseguire il bene della vita cui ambiscono, ma un procedimento semplificato in cui, al possesso dei requisiti richiesti dalla legge, consegue l'erogazione del beneficio economico.

La ratio complessiva del D.L. n. 104/2021, individuata nel preambolo di detto provvedimento normativo "nella straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell'economia, nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19", sollecita un'interpretazione sostanzialistica del complesso normativo che disciplina l'erogazione del contributo tale da consentire di dare piena attuazione all'obiettivo di supporto alle attività produttive in difficoltà.

CONCESSIONE

T.A.R. Piemonte, sez. I, 13/1/2022, (ud. 10/11/2021), n. 31 - Pres. SALAMONE, Est. RISSO

CONCESSIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE- IMPOSIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZI EX ART. 5, PAR. 5 DEL REG. CE 1370/2007.

L'ordinamento europeo ha da sempre riconosciuto la specialità del settore del servizio di trasporto pubblico locale e il Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, il quale abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, rappresenta una vera e propria normativa quadro (europea) dell'intero settore.

Il Regolamento suddetto ha lo scopo di definire con quali modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire.

A tal fine, il regolamento stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

Il regolamento disciplina i servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada, con esclusione dei servizi prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico e del loro valore turistico.

Il precedente paragrafo 5 invece prevede che "L'autorità competente può adottare provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di una tale situazione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta o di un accordo formale per prorogare un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. Il periodo in relazione al quale i contratti di servizio pubblico sono aggiudicati, prorogati o imposti con provvedimenti di emergenza non supera i due anni".

In merito, il Considerando n. 24 precisa che, quando vi è il rischio di interruzioni della fornitura dei servizi, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure di emergenza a breve termine in attesa dell'aggiudicazione di un nuovo contratto di servizio pubblico che sia conforme a tutte le condizioni in materia di aggiudicazione stabilite dal regolamento medesimo.

Con l'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) il legislatore nazionale ha recepito le disposizioni del citato Regolamento, prevedendo quanto segue:" 1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o

all'estero, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”.

La clausola contrattuale pertanto riconosce all’Agenzia la facoltà di sciogliersi dal rapporto contrattuale prima della sua naturale scadenza naturale, a condizione però che il processo di affidamento si concluda prima, garantendo comunque l’equilibrio economico finanziario. L’Agenzia ha inoltre l’onere di comunicare a Trenitalia S.p.A. la volontà di avvalersi di tale facoltà prima del 31 dicembre 2018.

Il Collegio ritiene che la clausola debba essere qualificata in termini di diritto di recesso unilaterale convenzionale a termine e condizionato, ovvero da manifestare entro il 31 dicembre 2018, e comunque subordinato al verificarsi di un evento futuro ed incerto previsto dalla parti come presupposto per l’esercizio di tale diritto.

Ai sensi dell’art. 1373 del codice civile “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione”.

Nel caso in esame, l’avvenimento futuro ed incerto era rappresentato dal completamento del processo di affidamento dei servizi regionali prima del 31 dicembre 2019.

Ebbene, per quanto riguarda il servizio ferroviario regionale, è pacifico (e non è contestato in giudizio) che al 31 dicembre 2019 il processo di affidamento non si era ancora concluso.

Ciò trova conferma nella stessa determinazione di adozione del provvedimento di emergenza n. 848 del 31 dicembre 2019, con la quale l’Agenzia giustifica l’adozione di tale provvedimento con la necessità di concludere l’iter avviato con Trenitalia per la stipulazione del nuovo contratto di servizio.

Alla luce del suddetto incontestato dato di fatto nessun effetto può essere attribuito alla nota del 31 dicembre 2018, poiché, in ogni caso, non sussistevano le condizioni previste affinché il contratto potesse ritenersi “cessato”.

EDILIZIA E URBANISTICA

T.A.R. Piemonte, sez. II, 4/1/2022, (ud. 1/12/2021), n. 3 - Pres. BELLUCCI, Est. CATTANEO

INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE – AUTORIZZAZIONE COMUNALE - PROPOSTE DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI - REGOLAMENTO DI TELEFONIA MOBILE.

Gli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 19/2004 sono chiari nell'individuare nel piano di localizzazione un atto che – tranne il caso in cui sussistano particolari di ragioni di necessità e urgenza – deve essere preso in considerazione dall'amministrazione comunale in sede di rilascio dell'autorizzazione.

Una tale lettura, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si pone in contrasto con la Costituzione e con i principi affermati dalla Corte Costituzionale in materia e in particolare con la sentenza n. 303/2007, richiamata dalla ricorrente.

Con questa sentenza, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 28/2004, in particolare, tra l'altro, sulla previsione di un piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti: la Corte ha ricordato che le competenze legislative tra Stato e Regioni, nel quadro della politica di protezione dall'inquinamento elettromagnetico approntata dalla legge n. 36 del 2001, sono ripartite "riconoscendo al primo il compito di determinare i valori-soglia, ai fini della tutela della salute e dell'assetto dell'ordinamento della comunicazione, e alle seconde la normazione sulle «discipline localizzative e territoriali», a proposito delle quali «è logico che riprenda pieno vigore l'autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi» (sentenza n. 307 del 2003)".

Ha inoltre affermato che "la predisposizione di un quadro preliminare di compatibilità urbanistica rispetto all'insediamento, benché introduca un elemento di maggiore complessità nella fase iniziale del procedimento, ne agevola successivamente la risoluzione, posto che l'autorizzazione verrà richiesta in ragione di parametri predefiniti, adeguati alle specifiche peculiarità del caso concreto.

È chiaro però che a tal fine dovrà essere assicurato un ampio grado di flessibilità del Piano, affinché esso possa recepire le modifiche che si rendessero necessarie, anche in seguito all'emersione dell'interesse di ciascun operatore del settore. In tale direzione si colloca l'art. 4, comma 4, censurato, che stabilisce l'aggiornamento del Piano «qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale»".

Come affermato in giurisprudenza, il piano annuale delle localizzazioni non è uno strumento illegittimo "in quanto risponde a criteri di razionalità dell'azione amministrativa l'esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell'installazione degli impianti al fine di orientare l'attività amministrativa di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, in merito all'assentibilità di queste installazioni" (Cons. Stato, VI, sent. n. 3734/2006).

Condizionare il rilascio dell'autorizzazione all'inserimento dell'impianto nel piano delle localizzazioni, nel rispetto dei tempi e delle modalità sopra richiamate, non costituisce un ingiustificato aggravio o impedimento all'insediamento degli impianti, né si pone in contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa la quale ha anch'essa sottolineato la necessità che il piano possa essere

oggetto di correttivi, «non essendo esigibile, da parte dell'impresa, la conoscenza preventiva e dettagliata di tutte le installazioni che nel corso dell'anno si renderanno necessarie» (Cons. di Stato, VI, sent. n. 3734/2006).

T.A.R. Piemonte, sez. II, 17/1/2022, (ud. 14/12/2021), n. 39 - Pres. BELLUCCI, Est. CACCAMO

FERMO ASCENSORE – PRINCIPIO DI PRECAUZIONE.

Il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base dell'art. 14, c.1 d.P.R. n. 162/1999, regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori.

Il provvedimento impugnato non è nullo per impossibilità della prestazione che ne costituisce l'oggetto: l'avvertimento rivolto ai destinatari dell'atto "che la rottura o la manomissione dei sigilli comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 349 del Codice Penale" deve essere letto cum grano salis e, dunque, ovviamente, escludendo l'esecuzione degli interventi di ripristino, che non possono certo essere doverosi e, al tempo stesso, sanzionati.

A fronte di una disciplina normativa ispirata ad una logica di precauzione che, in caso di guasti e malfunzionamenti, impone al proprietario di intervenire prontamente, non può quindi condividersi quanto affermato dalla ricorrente circa il carattere di "onere eventuale" del ripristino di un impianto che, oltretutto, è destinato al pubblico.

Il provvedimento non è nullo per impossibilità della prestazione, per il fatto che l'ordine è stato rivolto alla società ricorrente anziché al condominio proprietario: come già affermato in sede cautelare è, invero, chiaro che l'ordinanza sia stata indirizzata alla società nella sua qualità di amministratore del Condominio, soggetto su cui per legge gravano gli obblighi di manutenzione e ripristino.

Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il provvedimento impugnato non è qualificabile come ordinanza contingibile e urgente, ex articoli 50 e 54 Testo unico degli Enti locali, trovando fondamento nel potere, ordinario, attribuito al Comune dal d.P.R. n. 162/1999, e in particolare, dall'art. 14, c. 1, sopra richiamato.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 17/1/2022, (ud. 14/12/2021), n. 41 - Pres. BELLUCCI, Est. CATTANEO

CONVENZIONE EDILIZIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI INIZIATIVA PRIVATA – SCOMPUTO – RIBASSO PREZZO A BASE D'ASTA.

Come affermato dalla Corte di Cassazione, la convenzione urbanistica volta a disciplinare, col concorso del privato proprietario dell'area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici, dev'essere assimilata ad un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo, in relazione al quale la L. 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 11, comma 5 (ora l'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, cod.proc.amm.), contempla la giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo per le liti riguardanti sia la formazione, sia la conclusione, sia l'esecuzione di tale accordo (Cassazione civile sez. un., 5 ottobre 2016, n.19914; 2 dicembre 2010 n.24419; sez. unite, 17 aprile 2009, n. 915; Cass., sez. un., 1 luglio 2009 n.15388; Cass., sez. unite, 20 novembre 2007, n. 24009).

La ricorrente ha lamentato il contrasto della pretesa dell'amministrazione con le previsioni legislative e la natura e la funzione che l'ordinamento assegna all'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo, invocando una pronuncia del Tar Lazio (sez.II-bis, 15 dicembre 2020 n.13694) e la determinazione ANAC n. 7 del 16 luglio 2009 ivi richiamata.

Come affermato nella sentenza, "essendo lo scomputo oggetto di un accordo (di diritto pubblico) tra le parti (che, tra le altre cose, assoggetta l'affidamento dell'appalto di realizzazione delle opere alle procedure di evidenza pubblica e comporta che le stesse opere, una volta collaudate, saranno acquisite al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione), è al titolo che ci si deve riferire per individuare la regola che disciplina la sorte dei ribassi".

L'accordo realizzerebbe una datio in solutum estintiva dell'obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione discendente dall'articolo 16, comma 2, del D.P.R. 380/2001, mediante l'acquisizione delle stesse opere al patrimonio indisponibile del Comune. L'eventuale differenza derivante dal ribasso d'asta sarebbe estranea al rapporto obbligatorio che lega la società proponente all'amministrazione, diverrebbe "irrilevante, ai fini della finanza pubblica, perché assorbita nell'effetto solutorio della dazione", costituendo "quel vantaggio potenziale per l'imprenditore, che rende conveniente da parte sua l'assunzione del rischio di realizzazione dell'opera pubblica e la predisposizione dei mezzi e delle risorse necessarie alla logistica delle attività collaterali e serventi (quali progettazione e prestazioni di stazione appaltante)".

Per stabilire quale sia la sorte del ribasso del prezzo a base d'asta occorre prioritariamente prendere a riferimento ciò che le parti possano avere stabilito al riguardo in sede di accordo (anche la determinazione dell'Anac 7/2009 ha ritenuto sì che "il costruttore adempie compiutamente il proprio obbligo con la realizzazione dell'opera a regola d'arte ed il suo trasferimento al Comune, con la conseguenza che l'eventuale risparmio sui costi dell'esecuzione dell'opera stessa rispetto al valore stimato ex ante ai fini dello scomputo degli oneri, come anche gli eventuali costi aggiuntivi, rimane irrilevante per l'amministrazione" ma "fatte salve pattuizioni diverse in sede di convenzione urbanistica").

T.A.R. Piemonte, sez. II, 19/1/2022, (ud. 21/09/2021), n. 52 - Pres. BELLUCCI, Est. CACCAMO

BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO – INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE.

L'area in questione si presenta come un sito ampiamente caratterizzato sotto il profilo storico-culturale, che rappresenta un complesso unico e fortemente identitario, riconoscibile come tale a prescindere dalle singole testimonianze individualmente considerate. Si tratta, pertanto, di un insieme di beni non solo ciascuno ex se rilevante ai fini della tutela paesaggistica e storico-culturale, ma anche individuabile in termini unitari e

specificamente connotati, che, in quanto tale, può essere qualificato come “bene culturale” ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004. Al riguardo, “la giurisprudenza amministrativa si è più volte pronunciata nel senso che la nozione di “cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico”, risalente all’ originario dettato dell’art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e riprodotta all’ art. 10, comma secondo, lett. a), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, va riferita anche ai compendi ed ai comprensori che - nella loro estensione eccedente i luoghi interessati in via immediata dalla presenza delle cose che sono espressione dei valori storici, artistici ed archeologici concorrono a qualificare la cornice storico ambientale in cui il bene stesso è inserito. In tale ipotesi è il compendio che, nella sua struttura organica e nel suo complesso, esprime gli interessi di rilievo pubblico presi in considerazione dalle norme di tutela, oltre la dimensione fisica delle singole cose elencate per categorie dall’ art. 10 del d.lgs. n. 41 del 2004 (cfr. Cons. Stato, n. 817 del 10 novembre 1993; n. 596 del 26 settembre 1991)” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 2243/2011).

Una volta che, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza, sia stata riconosciuta la natura di bene culturale del complesso storico-monumentale di cui si discute, quest’ultimo è gravato dal vincolo culturale ope legis ed è destinatario di una tutela immediata, sulla base di una presunzione iuris tantum di interesse culturale fino all’esito della verifica circa la sussistenza o meno “dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico” svolta dai competenti organi ministeriali ex art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004. In sostanza, l’art. 10 del predetto Decreto introduce una presunzione legale di culturalità di tutte le cose di proprietà pubblica, che, in quanto tali, sono sottoposte di diritto a tutela ai sensi del citato art. 12, facendo tuttavia salva la possibilità della prova contraria mediante il riscontro effettivo e concreto della sussistenza o meno di tale interesse, da effettuarsi attraverso il procedimento amministrativo di verifica. Ne consegue che al complesso in esame si applica il regime di tutela di cui agli artt. 54, 55 e 56 D. Lgs. n. 42/2004, comportante l’inalienabilità e/o la richiesta di preventiva autorizzazione al Ministero, in forza dell’articolo 57-bis del citato Decreto, secondo cui dette disposizioni “si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l’alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi”.

In conclusione, fino ai risultati di tale verifica, colui che intenda eseguire su di essi opere e lavori di qualunque genere deve preliminarmente munirsi dell’autorizzazione del Soprintendente, che è resa su progetto e può contenere prescrizioni.

Ne consegue che il procedimento autorizzativo di cui si discute si è svolto in maniera illegittima senza il necessario coinvolgimento della Soprintendenza a fronte di un progetto edificatorio avente un impatto assai rilevante sul compendio immobiliare in questione, che, nei termini prima specificati, costituisce bene culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e, come tale, soggetto alla tutela ope legis recata dal predetto corpus normativo.

Il provvedimento amministrativo emesso all'esito di tale procedimento amministrativo si è dunque formato sulla base di una procedura non rispondente alle norme di legge. Stante questo presupposto, non vale richiamare il principio di irretroattività o di legittimo affidamento rispetto a un'opera già autorizzata e i cui lavori sono stati avviati prima dell'apposizione del vincolo, perché, nella fattispecie, difetta il requisito fondamentale della legittimità del titolo edilizio ad edificare e della conseguente attività costruttiva.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 20/1/2022, (ud. 11/1/2022), n. 53 - Pres. BELLUCCI, Est. ARRIVI

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – POTERE DI REVOCA FINANZIAMENTI – ACCORDI FRA P.A.

Né il decreto ministeriale del 26 marzo 2008 né gli Accordi di Programma prevedono il potere del Ministero di ritirare automaticamente i finanziamenti pubblici per il caso di ritardi nella conclusione delle intese tra Comune e Regione (come nell'ipotesi che ha interessato il Comune di Novara) né nell'esecuzione di dette intese (come nel caso dei Comuni di Rivalta e Nole). Tale potere è conferito alla Regione dall'art. 4, comma 5, degli AdP.

Ciò non significa che il Ministero sia completamente esautorato dalla possibilità di ritirare la quota dei finanziamenti statali. Tale potestà gli spetta pur sempre in via residuale e, precisamente, in virtù (ma anche entro i limiti) del generale potere di revoca in autotutela di cui all'art. 21 quinquies l. 241/1990.

Gli AdP conclusi tra il Ministero e la Regione sono indubbiamente accordi amministrativi riconducibili al modello di cui all'art. 15 l. 241/1990, secondo cui «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune».

Nel dibattito, insorto in dottrina e giurisprudenza, sulla possibilità che la singola amministrazione si sciogla unilateralmente dal vincolo consensuale, il Collegio, in linea con le più recenti pronunce giurisprudenziali, aderisce alla tesi affermativa.

Detti accordi non sono espressivi di una volontà negoziale bensì di una volontà discrezionale, ossia costituiscono l'esplicazione congiunta di una pubblica funzione. Dalla valenza pubblicistica degli accordi consegue l'inapplicabilità del principio civilistico della fissità degli effetti del contratto (cfr. artt. 1321, 1372 e 1373 cod. civ.) e la potestà, immanente all'inesauribilità del pubblico potere, di sciogliersi unilateralmente dal vincolo (Cons. Stato, Sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786; T.A.R. Torino, Sez. I, 16 maggio 2019, n. 600): «il potere di recedere (nel pubblico interesse) dagli accordi amministrativi, non rappresenta altro se non la particolare configurazione che la potestà di revoca assume quando il potere amministrativo è stato esercitato mediante un accordo iniziale anziché in forma unilaterale» (T.A.R. Lecce, Sez. II, 20 dicembre 2014, n. 3141; T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 3 marzo 2021, n. 89).

Con il recesso pubblicistico (rectius la revoca) l'amministrazione tutela l'assetto istituzionale degli interessi rimessi alla sua cura. Pertanto, nei limiti degli effetti scindibili dell'accordo, la revoca può incidere solamente

sulle determinazioni assunte dall'ente recedente e non anche su quelle imputabili alle altre amministrazioni, pena l'indebita insinuazione nel potere altrui.

Poiché la potestà di sciogliersi dall'accordo è espressione del residuale potere di revoca in autotutela e non discende da apposite previsioni dell'AdP (come quella dell'art. 4 che demanda alla Regione il recupero dei finanziamenti sia regionali sia statali), il Ministero può esercitarla con effetti limitati ai finanziamenti di matrice statale.

ELEZIONI

T.A.R. Piemonte, sez. II, 26/1/2022, (ud. 25/1/2022), n. 65 - Pres. BELLUCCI, Est. CACCAMO

CONDIZIONI DELL'AZIONE – PRINCIPIO DI SPECIFICITA' – ONERE DELLA PROVA – PROVA DI RESISTENZA.

Al ricorrente vadano riconosciuti la legittimazione e l'interesse ad agire con riferimento alla possibilità di risultare in termini assoluti primo dei non eletti, atteso che, all'attualità, condivide tale posizione a pari merito con altro candidato. Come chiarito dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, sussiste in generale un interesse qualificato, non solo morale, del candidato che non sia stato eletto ad ottenere, attraverso la rimozione dei vizi del procedimento elettorale denunciati con il ricorso, una collocazione diversa e migliore che gli consenta in futuro, mediante la eventuale surrogazione in un posto lasciato vacante dai candidati che lo precedono, di ricoprire la carica elettiva cui egli aspira (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 17.10.2019, n. 1065; TAR Piemonte, ord. 12.10.2016, n. 1278).

Conformemente a consolidati principi giurisprudenziali, sebbene in materia elettorale si assista ad un'attenuazione, in capo al ricorrente, dell'onere della prova in ordine alle asserite illegittimità commesse in sede di scrutinio e/o trascrizione dei voti, è pur vero che deve comunque essere fornito un principio di prova circa i fatti dedotti a fondamento del ricorso, facendo riferimento a circostanze oggettivamente desumibili dagli atti del procedimento elettorale (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 07.03.2019, n. 104; TAR Piemonte, sez. II, 9.10.2014; ex multis Cons. di Stato, Sez. V, 4.03.2008, n. 817)

In particolare, questo Tribunale si è già pronunciato sulla rilevanza dei riscontri probatori nell'ambito del giudizio ex art. 130 c.p.a., precisando che le censure articolate in ricorso devono essere sostenute "almeno da qualche riscontro oggettivo, come ad esempio le contestazioni contenute nei verbali elettorali, dovendosi escludere che il ricorso elettorale possa limitarsi alla formulazione di censure generiche, ipotetiche e sfornite di qualsiasi principio di prova, volte ad ottenere, tramite l'attività istruttoria del giudice, il riesame delle operazioni di scrutinio e l'eventuale correzione dei risultati elettorali; né, ancora, l'onere della prova può ritenersi assolto con mere dichiarazioni dell'elettore, non accompagnata da elementi oggettivi, quali i

riscontri nei verbali, atteso che la presenza, presso i seggi, dei rappresentanti di lista ha proprio lo scopo di garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e di far menzionare e contestare nell'immediatezza eventuali irregolarità, tanto più che l'art. 53 del d.P.R. n. 570 del 1960 prescrive ai membri del seggio e ai rappresentanti di lista di far menzione nel processo verbale di ogni questione che possa sorgere e di eventuali contestazioni (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, n. 3931 del 2014)" (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 9.10.2014, n. 1538).

Come noto, nel giudizio in materia elettorale, prima della disamina nel merito delle censure dedotte dal ricorrente, è necessario che ne venga valutata l'ammissibilità in relazione al superamento della c.d. "prova di resistenza", verificando se l'illegittimità denunciata abbia o meno influito, in concreto, sui risultati elettorali. Nel caso in cui l'eliminazione di tale illegittimità non determini alcuna modifica dei risultati medesimi, "non è consentito al giudice pronunciare l'annullamento degli atti di proclamazione degli eletti. In tale ipotesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse ad agire, dal momento che anche un ipotetico accoglimento delle censure dedotte non sarebbe idoneo ad influire sui risultati elettorali, e quindi non arrecherebbe alla parte ricorrente (né, per il suo tramite, all'intera collettività) alcuna concreta utilità" (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, n. 1224/2015).

In un caso analogo, pronunciandosi proprio sulla lamentata "discrasia tra il numero di schede bianche/nulle asseritamente risultante dal verbale di seggio e quello risultante dal prospetto riassuntivo", questo Tribunale ha affermato che, anche "ammettendo che il contrasto sussista, può immaginarsi che vi sia stato un errore di trascrizione del dato dal seggio al prospetto riassuntivo limitatamente al numero di schede nulle/bianche, senza che questo sia necessariamente sintomatico di irregolarità nello scrutinio del seggio (ove ben possono essere coerenti i dati complessivi di votanti e di voti scrutinati); quanto poi alle schede nulle non si chiarisce se si tratterebbe di voti teoricamente attribuibili al ricorrente e quindi idonei a supportarne le ragioni.

Le censure pertanto o non evidenziano profili di illegittimità ovvero, pur nel contesto del giudizio elettorale che vede attenuato il principio di specificità dei motivi, si presentano generiche, astratte ed esplorative e quindi inidonee a supportare una complessa attività istruttoria che presuppone quantomeno che la parte fornisca una concreta prova di resistenza e di idoneità delle censure ad incidere sul risultato elettorale in proprio favore" (TAR Piemonte, Sez. II, 12.10.2016, n. 1279).

FARMACIE

T.A.R. Piemonte, sez. I, 13/1/2022, (ud. 15/12/2021), n. 30 - Pres. SALAMONE, Est. MALANETTO

ISTITUZIONE FARMACIA - COMPETENZA - CRITERIO DEMOGRAFICO E TOPOGRAFICO.

Il solo ente competente in via esclusiva all'adozione dell'atto istitutivo è il Comune.

Il Consiglio di Stato, modificando un proprio precedente orientamento, ha chiarito, sulla base di un'interpretazione sistematica e logica della l. n. 27/2012, che è venuta meno, in favore del Comune, la competenza regionale prevista dall'art. 104 T.U.L.S. ad istituire nuove farmacie, ed ha precisato che: "le disposizioni legislative vigenti prima dell'entrata in vigore d.l. n. 1 del 2012 che assegnavano alle Regioni la competenza alla formazione e alla revisione della pianta organica delle farmacie, ai concorsi per l'assegnazione delle sedi stesse, alla vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e all'adozione di provvedimenti di decadenza, devono ritenersi superate dal nuovo quadro normativo, sicché lo strumento pianificatorio (in passato denominato pianta organica) non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune (e per esso della Giunta), e ciò tanto nella prima applicazione del d.l. n. 1 del 2012, quanto nelle future revisioni periodiche" (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 15/10/2019, n. 6998; Cons. Stato., sez. III, 22/05/2019, n. 3338). La scelta di ricorrere all'istituzione della sede farmaceutica in applicazione del criterio topografico è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione Comunale (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 08/06/2021, n. 4374).

Diversamente dal criterio demografico, fondato sull'oggettivo parametro numerico, il criterio derogatorio è basato su una valutazione delle situazioni topografiche e di viabilità e pertanto lo stesso è volto a garantire la copertura del servizio di assistenza farmaceutica in centri abitati il cui accesso alle sedi farmaceutiche presenti sia disagiata.

L'esigenza di assicurare in tale porzione di territorio comunale la copertura del servizio farmaceutico a tutela della salute pubblica, appare preminente non solo nei confronti della fascia di popolazione più anziana – nei cui confronti l'accesso alle sedi farmaceutiche presenti è senza dubbio maggiormente difficoltoso – ma di tutti gli abitanti, in ragione del carattere essenziale e pubblico del servizio.

La scelta, pertanto, di ricorrere all'istituzione della quarta sede farmaceutica nella frazione mediante l'applicazione del criterio topografico, essendo rimessa, come detto, alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione Comunale è sindacabile solo per gravi ed evidenti errori di valutazione dei presupposti ed irragionevolezza delle scelte effettuate.

FORZA ARMATA

T.A.R. Piemonte, sez. I, 5/1/2022, (ud. 15/12/2021), n. 7 - Pres. SALAMONE, Est. PICONE

GIUDIZIO DI AVANZAMENTO – SINDACATO GIUDICE.

Ai fini del giudizio di avanzamento previsto dall'art. 1032 del d.lgs. n. 66 del 2010, le informazioni rilevanti sono riferite all'arco temporale che intercorre tra l'inizio dell'anno successivo alla data di attribuzione del grado già ricoperto e l'anno dell'aliquota di avanzamento in cui il militare è inserito.

L'Amministrazione ha correttamente valutato il conseguente provvedimento disciplinare di sospensione dall'impiego per due mesi, adottato nei confronti del ricorrente.

La condotta disciplinarmente rilevante, indipendentemente dalle sue conseguenze penali, è stata valutata nella sua gravità, in relazione allo status rivestito ed alla riprovevolezza sociale che essa suscita, nel corretto bilanciamento operato dalla Commissione con le qualità morali e professionali pure riconosciute al ricorrente.

Tali elementi non sono estranei al periodo temporale oggetto di valutazione per il conseguimento del grado superiore.

Come è noto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere sindacabili le valutazioni espresse dalle competenti Commissioni solo in presenza di valutazioni manifestamente incoerenti o irragionevoli, al punto tale da far emergere palesemente vizi della funzione, in mancanza dei quali non è consentito "revisionare la valutazione, perché ciò significherebbe ripercorrere, nel merito, le valutazioni che sono di stretta pertinenza dell'Amministrazione attiva" (TAR Lazio, sez. I-bis, n. 3167 del 2015).

SANITA' PUBBLICA

T.A.R. Piemonte, sez. I, 8/1/2022, decreto n. 7 - Pres. Est. PICONE

COVID-19 – ORDINANZA DI QUARANTENA DOMICILIARE PER OGNI COMPONENTE DEL GRUPPO SQUADRA DEL TORINO F.C.

La A.S.L. di Torino, con il provvedimento qui impugnato, ha confinato nel proprio domicilio dal 5 al 9 gennaio 2022, periodo in cui sono programmate due giornate di campionato, non soltanto i soggetti sottoposti ex lege a quarantena, ma anche i soggetti sottoposti al regime di autosorveglianza disciplinato dall'art. 2 del d.l. n. 229 del 2021, non consentendo alla squadra del Torino F.C. di "mettersi in bolla" secondo le modalità stabilite dalla circolare ministeriale del 18 giugno 2020 e vietando, di fatto, l'attività agonistica nel periodo considerato. Ritenuto, ai fini cautelari, che il provvedimento della A.S.L. di Torino determina un pregiudizio grave ed immediato, collegato al rinvio delle gare di campionato in calendario fino al 9 gennaio 2022, rispetto al quale il Tribunale non potrebbe utilmente pronunciarsi nella ordinaria trattazione collegiale, accoglie l'istanza cautelare e sospende gli effetti del provvedimento dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino.